



Fondiss

*Fondo di Previdenza Complementare
della Repubblica di San Marino*

Fondiss

FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE
Istituito con Legge 6 dicembre 2011 n. 191
presso l'Istituto per la Sicurezza Sociale

Nota informativa per gli aderenti

(aggiornata al 31 dicembre 2018)

Fondiss si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

1

Fondiss

Fondo di Previdenza Complementare della Repubblica di San Marino

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Via Scialoja, 40 - 47893 Borgo Maggiore

Tel. +378 (0549) 994402 - Fax +378 (0549) 994493

fondiss@fondiss.sm

Copyright FONDISS 2014 - Tutti i diritti sono riservati



Fondiss

Fondo di Previdenza Complementare
della Repubblica di San Marino

Fondiss

FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE

Presentazione di Fondiss	pag. 3
Informazioni generali	pag. 3
La partecipazione alla forma pensionistica complementare	pag. 5
Quanto e come si versa	pag. 5
Verifica regolarità dei versamenti	pag. 8
L'investimento	pag. 8
Le prestazioni pensionistiche	pag. 9
In quali casi si può disporre del capitale prima del pensionamento	pag. 10
I costi connessi alla partecipazione	pag. 11
Il regime fiscale	pag. 12
Altre informazioni	pag. 12
Soggetti coinvolti nell'attività di Fondiss	pag. 14



Fondiss

Fondo di Previdenza Complementare
della Repubblica di San Marino

Fondiss - Fondo di previdenza complementare a capitalizzazione

La presente Nota informativa è redatta per fornire tutte le conoscenze relative alla partecipazione a Fondiss ed alle sue caratteristiche. Può anche facilitare il confronto tra Fondiss ed altre forme pensionistiche complementari.

Presentazione di Fondiss

Elementi di identificazione

Fondiss – Fondo di previdenza complementare a capitalizzazione finalizzato all'erogazione di trattamenti pensionistici complementari al sistema previdenziale obbligatorio di cui alla Legge 11 febbraio 1983 n. 15 e successive modifiche ed integrazioni.

Fondiss è stato istituito e disciplinato dalla Legge 6 dicembre 2011 n. 191 e successive modifiche ed integrazioni.

Destinatari

Lavoratori dipendenti od autonomi, iscritti alla gestione separata, assistenti ad infermi, studenti universitari, pensionati, soggetti non iscritti al sistema di previdenza principale.

Tipologia e regime previdenziale

Fondiss è un fondo pensione costituito a norma di legge, operante in regime di contribuzione definita sulla base del principio della capitalizzazione (l'entità della prestazione pensionistica individuale è determinata in funzione della contribuzione effettivamente versata e dei relativi rendimenti).

Le attività destinate alle prestazioni raccolte presso Fondiss hanno la forma di patrimonio di destinazione, con separata ed autonoma gestione, anche rispetto al patrimonio dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Informazioni generali

Perché una pensione complementare

Con un piano di previdenza complementare si incrementa il livello della futura pensione. A San Marino, come in molti altri paesi, il sistema di previdenza principale è in evoluzione: si vive infatti sempre più a lungo, l'età media della popolazione aumenta e il numero dei pensionati è in crescita rispetto a quello delle persone che lavorano. Nel nostro Paese la pensione principale, di base, si fonda su principi solidaristici, e

- non dipende dall'ammontare dei contributi versati;
- è rapportata percentualmente alle ultime retribuzioni percepite;
- ha un tetto massimo di erogazione, fissato per legge.



Fondiss

Fondo di Previdenza Complementare
della Repubblica di San Marino

La “pensione complementare” consente l’integrazione della pensione di base al fine di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto nell’età lavorativa.

Lo Stato ha previsto tale istituto in parte in forma obbligatoria, per le percentuali di contribuzione indicate nella normativa vigente, ed in parte in forma volontaria, lasciando a ciascun iscritto la libertà di scegliere l’ammontare dei propri eventuali ulteriori versamenti.

Inoltre favorisce tale scelta consentendo, quale iscritto a una forma pensionistica complementare, di godere di particolari agevolazioni fiscali sul risparmio ad essa destinato.

Lo scopo di Fondiss

Fondiss ha lo scopo di consentire il percepimento di una **pensione complementare** (‘rendita’) da aggiungersi alle prestazioni del sistema pensionistico principale. A tal fine, il fondo raccoglie le somme versate (contributi) e le investe in strumenti finanziari nell’esclusivo interesse dell’iscritto.

Come si costruisce la pensione complementare

Dal momento del primo versamento inizia a formarsi la **posizione individuale** (cioè, il capitale personale), che tiene conto, in particolare, dei versamenti effettuati e dei rendimenti spettanti.

Durante tutta la c.d. ‘**fase di accumulo**’, cioè il periodo che intercorre da quando si effettua il primo versamento a quando si andrà in pensione, la ‘posizione individuale’ rappresenta quindi la somma accumulata tempo per tempo.

Al momento del pensionamento, la posizione individuale costituirà la base per il calcolo della pensione complementare, che verrà erogata nella c.d. ‘**fase di erogazione**’, cioè per tutto il resto della vita.

La posizione individuale è inoltre la base per il calcolo di tutte le altre prestazioni cui si ha diritto, anche prima del pensionamento (v. paragrafo ‘**In quali casi si può disporre del capitale prima del pensionamento**’).

La struttura di governo del fondo

Gli organi di amministrazione e di controllo del fondo (Comitato Amministratore, Presidente del Comitato Amministratore e Collegio dei Sindaci) sono caratterizzati da una composizione che vede la presenza di membri di nomina consigliere, membri di nomina sindacale e datoriale.



Le regole di composizione, nomina e funzionamento degli organi e le competenze loro attribuite sono contenute negli articoli dal 4 al 10 della Legge 191/2011

*Per informazioni sulla attuale composizione consulta la successiva scheda ‘**Soggetti coinvolti nell’attività di Fondiss**’.*



Fondiss

Fondo di Previdenza Complementare
della Repubblica di San Marino

La partecipazione alla forma pensionistica complementare

L'adesione è obbligatoria per tutti i lavoratori dipendenti od autonomi, iscritti alla gestione separata, anche occasionali o saltuari che:

- sono tenuti all'obbligo di iscrizione al Sistema di Previdenza Principale, ad esclusione degli assistenti a persone permanentemente inferme;
- non avevano compiuto i 50 anni di età al 22 dicembre 2011.

L'adesione è volontaria per:

- i lavoratori dipendenti, autonomi o iscritti alla gestione separata, che avevano già compiuto i 50 anni di età al 22 dicembre 2011;
- assistenti ad infermi indipendentemente dall'età anagrafica;
- studenti universitari;
- pensionati;
- soggetti non iscritti al sistema di Previdenza Principale (in possesso di cittadinanza sammarinese o residenza in territorio o permesso di soggiorno).

Quanto e come si versa

Il finanziamento di Fondiss avviene mediante il versamento di contributi in parte a carico del lavoratore ed in parte a carico del datore di lavoro nel caso degli aderenti obbligati lavoratori dipendenti e co.co.pro.

Nel caso di iscritti alla gestione separata (ad esclusione dei co.co.pro.), autonomi o volontari il finanziamento avviene mediante il versamento di contributi a carico dell'iscritto.

E' prevista, inoltre, per i lavoratori dipendenti la possibilità che, attraverso contratti e accordi collettivi, anche aziendali, venga definita una ulteriore aliquota contributiva da aggiungersi a quella obbligatoria e da accreditarsi presso Fondiss. Tali accordi definiranno anche la ripartizione della collaborazione aggiuntiva tra datore di lavoro e lavoratore dipendente.

I destinatari possono incrementare volontariamente la propria posizione integrando i versamenti contributivi previsti per legge con somme integralmente a proprio carico.

Nell'esercizio di tale libertà di scelta, occorre tener conto che l'entità dei versamenti ha grande importanza nella definizione del livello della pensione. E' importante quindi fissare il contributo volontario in considerazione del reddito che si desidera assicurarsi al pensionamento e a controllare nel



Fondiss

Fondo di Previdenza Complementare
della Repubblica di San Marino

tempo l'andamento del proprio piano previdenziale, per apportare – se, se ne valuta la necessità – modifiche al livello di contribuzione prescelto.

Nell'adottare questa decisione, potrà essere utile utilizzare il '**Simulatore**', presente sul sito internet del fondo, quale strumento pensato appositamente per dare modo all'iscritto di valutare come il proprio piano previdenziale potrebbe svilupparsi nel tempo. Va considerato, comunque, che si tratta di un "simulatore" (analogo a quello adottato in altri Paesi), che fornisce unicamente una previsione il più possibile attendibile.



Fondiss

Fondo di Previdenza Complementare
della Repubblica di San Marino

Contribuzione	anno	Contributo		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore	Datore di lavoro	
Lavoratori dipendenti	1/07/2012	0,5%	0,5%	I contributi sono versati con periodicità mensile entro il 20 del mese successivo a quello di riferimento ovvero entro il termine previsto per il Sistema di previdenza principale. I contributi vengono versati direttamente dal datore di lavoro mediante ritenuta in busta paga per la quota di competenza del lavoratore.
	1/01/2014	1%	1%	
	1/01/2016	1,5%	1,5%	
	1/01/2018	2%	2%	
Lavoratori co.co.pro.	1/07/2012	0,5%	0,5%	I contributi sono versati entro 30 giorni dalla scadenza del contratto ovvero entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento se il contratto è rinnovato.
	1/01/2014	1%	1%	
	1/01/2016	1,5%	1,5%	
	1/01/2018	2%	2%	
Lavoratori autonomi, iscritti alla gestione separata (eccetto co.co.pro.)	1/07/2012		1%	I contributi sono versati per i lavoratori autonomi alle scadenze previste per gli acconti ed il conguaglio.
	1/01/2014		2%	
	1/01/2016		3%	Per gli iscritti alla gestione separata entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento ovvero entro 30 giorni dalla cessazione della carica.
	1/01/2018		4%	

Il lavoratore può fissare volontariamente una misura maggiore. La misura di contribuzione volontaria può essere successivamente variata.



Fondiss

Fondo di Previdenza Complementare
della Repubblica di San Marino

Verifica regolarità dei versamenti

I versamenti sono tutelati in quanto ISS, in qualità di soggetto unico titolare ai sensi di legge alla raccolta delle contribuzioni, effettua verifiche sulla regolarità dei flussi contributivi, applicando in caso di mancato, parziale o ritardato versamento le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.

E' possibile verificare la correttezza dei flussi contributivi accedendo alla propria posizione individuale. La posizione individuale è consultabile attraverso l'area riservata del sito www.fondiss.sm.

Eventuali anomalie potranno essere segnalate all'indirizzo di posta elettronica fondiss@fondiss.sm ovvero al fax 0549-994493.

L'investimento

Finalità

Il fondo è gestito in base ad una struttura mono-comparto nella quale tutte le risorse vengono investite con l'obiettivo di garantire la restituzione integrale del capitale versato.

L'importo minimo garantito al momento del pensionamento è pari alla somma dei contributi versati dagli iscritti e dai datori di lavoro, compresi i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, al netto di eventuali riscatti parziali o anticipazioni.

La gestione risponde alle esigenze di un soggetto che è avverso al rischio e privilegia investimenti volti a favorire la stabilità del capitale e dei risultati. La presenza di una garanzia, al momento sul capitale, risponde agli obiettivi sopra indicati.

Dove si investe

Le risorse del fondo sono depositate presso Banca Centrale della Repubblica di San Marino alla quale per legge spetta anche il compito di 'banca depositaria'. Banca Centrale della Repubblica di San Marino svolge pertanto il ruolo di custode del patrimonio e controlla la regolarità delle operazioni di gestione.

I contributi investiti producono nel tempo un rendimento variabile in funzione degli andamenti dei mercati e delle scelte di gestione.

Gli adempimenti giuridici, contabili e amministrativi necessari per la partenza del fondo si sono completati a fine dicembre 2013 di conseguenza l'attività di impiego delle risorse ha avuto inizio a febbraio 2014.

I contributi versati sono investiti attualmente attraverso la gestione diretta del Comitato Amministratore, in strumenti finanziari sulla base della politica di investimento definita dal fondo e in coerenza con le



Fondiss

Fondo di Previdenza Complementare
della Repubblica di San Marino

disposizioni impartite da Banca Centrale della Repubblica di San Marino che svolge il ruolo, fra l'altro, di autorità di vigilanza.

In particolare gli investimenti si sono indirizzati verso depositi a termine presso Istituti Bancari con sede nella Repubblica di San Marino. Periodicamente, viene indetta apposita gara d'offerta alla quale sono chiamati a partecipare tutti gli Istituti Bancari Sammarinesi. Il Comitato delibera di volta in volta l'assegnazione dei fondi sulla base della correttezza e completezza della documentazione presentata e sulla base dei dati patrimoniali, di bilancio, di solidità finanziaria e di esposizione al rischio nonché sulla base del rendimento offerto.

La valorizzazione dell'investimento

Il patrimonio del fondo è suddiviso in quote. Ogni versamento effettuato dà pertanto diritto alla assegnazione di un numero di quote. Il valore del patrimonio e della relativa quota è determinato con periodicità mensile, con riferimento all'ultimo giorno del mese.

I versamenti sono trasformati in quote, e frazioni di quote, sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

La prima quota è stata calcolata al 31 dicembre 2013 al valore di 10 euro.

Il valore delle quote di Fondiss è reso disponibile sul sito www.fondiss.sm

Le prestazioni pensionistiche

Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate dal momento in cui si maturano i requisiti di pensionamento previsti dalla normativa vigente, a condizione della partecipazione a Fondiss per almeno cinque anni. E' possibile percepire la prestazione in forma di rendita (pensione complementare) o in capitale, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge. Qualora l'aderente è iscritto al fondo per meno di cinque anni, nel momento in cui matura i requisiti di pensionamento, avrà diritto alla restituzione in un'unica soluzione del proprio capitale accumulato rivalutato.

Maturare i requisiti per il pensionamento non vuole però dire, necessariamente, andare in pensione: l'aderente è libero di decidere se iniziare a percepire la prestazione pensionistica complementare o proseguire la contribuzione, anche oltre il raggiungimento dell'età pensionabile, fino a quando lo riterrà opportuno.

Cosa determina l'importo della prestazione

Al fine di una corretta valutazione del livello della prestazione che ci si può attendere da Fondiss è importante aver presente fin d'ora che l'importo della tua prestazione sarà tanto più alto quanto:

- a. più alti sono i versamenti effettuati;
- b. maggiore è la continuità con cui sono effettuati i versamenti (cioè, non ci sono interruzioni, sospensioni o ritardi nei pagamenti);
- c. più lungo è il periodo di tempo tra il momento in cui si inizia a versare e quello in cui si andrà in pensione;



Fondiss

Fondo di Previdenza Complementare
della Repubblica di San Marino

d. più elevati sono i rendimenti della gestione.

La pensione complementare

Dal momento del pensionamento e per tutta la durata della propria vita verrà erogata **una pensione complementare** ('rendita'), cioè sarà pagata periodicamente una somma calcolata in base al capitale accumulato e alla tua età raggiunta in quel momento. Difatti la '**trasformazione**' del capitale in una **rendita** avviene applicando i 'coefficienti di conversione' di cui al Decreto Delegato 30 marzo 2012 n. 36. In sintesi, quanto maggiori saranno il capitale accumulato e/o l'età al pensionamento, tanto maggiore sarà l'importo della tua pensione.

La prestazione in capitale

Al momento del pensionamento, l'aderente potrà scegliere di percepire **un capitale** fino a un importo pari al 30% della posizione individuale maturata. Si deve tuttavia avere ben presente che, per effetto di tale scelta, godrà della immediata disponibilità di una somma di denaro (il capitale, appunto) ma l'importo della pensione complementare che verrà erogata nel tempo sarà più basso di quello spettato se non si fosse esercitata questa opzione.

In particolare l'erogazione in capitale può essere per un massimo del 30% della posizione individuale maturata, mentre la parte restante viene corrisposta sotto forma di rendita.

La prestazione pensionistica può essere erogata completamente in capitale solo nel caso in cui la rendita spettante risulti essere non superiore all'integrazione speciale di cui alla Legge 25 febbraio 1998 n. 38 e successive modifiche ovvero da nuovi minimi previsti dal legislatore. (Art. 11 Legge 94/2017)

Cosa succede in caso di decesso

In caso di decesso prima del raggiungimento del pensionamento, gli eredi possono presentare domanda per richiedere la liquidazione della posizione individuale accumulata in **Fondiss**.

In caso di decesso, dopo il versamento dei contributi per almeno cinque anni, la rendita può essere richiesta dai superstiti aventi diritto, che abbiano gli stessi requisiti stabiliti dal Sistema di Previdenza Principale, nella misura prevista dall'art. 33 della legge 11 febbraio 1983 n.15 e successive modifiche.

In quali casi si può disporre del capitale prima del pensionamento

Dal momento in cui si aderisce, è importante fare in modo che la costruzione della pensione complementare giunga effettivamente a compimento. La 'fase di accumulo' si conclude quindi - di norma - al momento del pensionamento, quando inizierà la 'fase di erogazione' (cioè il pagamento della pensione).

In generale, non si può chiedere la restituzione della propria posizione, tranne che nei casi di seguito indicati.



Fondiss

Fondo di Previdenza Complementare
della Repubblica di San Marino

Le anticipazioni

Se l'aderente è iscritto al fondo da almeno 8 anni ha la facoltà di richiedere eventuali anticipazioni secondo le modalità di seguito specificate in dettaglio.

Prima del pensionamento si può fare affidamento sulle somme accumulate in **Fondiss** richiedendo una anticipazione nella misura massima del 50% della propria posizione individuale laddove ricorrano alcune situazioni di particolare rilievo, quali, spese sanitarie, acquisto e/o ristrutturazione della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, spese universitarie per sé o per i componenti il nucleo familiare. L'anticipazione per ogni suddetto caso può essere richiesta fino ad un ammontare massimo del 30% della propria posizione, fermo restando il limite massimo complessivo del 50% della propria posizione.

Una anticipazione nella misura del 30% può essere richiesta anche in caso di riconoscimento da parte delle Commissioni medico-collegiali dell'ISS, di una invalidità pari ad almeno il 50%.

Va considerato che la percezione di somme a titolo di anticipazione riduce la posizione individuale e, conseguentemente, le prestazioni che potranno essere erogate successivamente.

In qualsiasi momento si può tuttavia reintegrare le somme percepite a titolo di anticipazione effettuando versamenti aggiuntivi al fondo.

Il riscatto della posizione maturata

In presenza di situazioni di particolare delicatezza e rilevanza attinenti alla vita lavorativa, puoi inoltre **riscattare**, in tutto o in parte, la posizione maturata, indipendentemente dagli anni che ancora mancano al raggiungimento della pensione.

Il riscatto può essere richiesto qualora si versi in una situazione di disoccupazione e si siano percepiti tutti gli ammortizzatori sociali previsti dalle normative vigenti secondo le seguenti modalità:

- fino al 30% della posizione a fronte di una disoccupazione di almeno 12 mesi;
- fino al 60% della posizione a fronte di una disoccupazione di almeno 18 mesi;
- fino al 100% della posizione a fronte di una disoccupazione di almeno 24 mesi.

Se nelle situazioni che consentono il **riscatto totale** della posizione, si intende effettuare tale scelta, occorre tenere conto che, a seguito del pagamento della corrispondente somma, verrà meno ogni rapporto con Fondiss.

I costi connessi alla partecipazione

Al momento attuale, in base all'art. 15 della legge istitutiva di Fondiss, i costi che Fondiss sostiene trovano copertura attraverso l'utilizzo del Fondo di Perequazione che viene alimentato attraverso risorse del bilancio dello Stato.

Fino ad oggi, quindi, non vi è stato pertanto alcun costo per gli aderenti a Fondiss, e le somme versate a loro favore non sono state gravate da alcun onere.



Fondiss

Fondo di Previdenza Complementare
della Repubblica di San Marino

Il regime fiscale

Per agevolare la realizzazione del piano previdenziale e consentire di ottenere, al momento del pensionamento, prestazioni più elevate, la partecipazione a **Fondiss** gode di una disciplina fiscale di particolare favore.

I contributi

I contributi obbligatori sono integralmente deducibili dal reddito imponibile ai sensi dell'art. 15 della legge 16 dicembre 2013 n. 166

I contributi volontari sono considerati fra gli oneri deducibili ai sensi della normativa vigente in materia.

I rendimenti

Gli interessi e gli altri redditi conseguiti da Fondiss dall'impiego e gestione delle proprie risorse non sono soggetti a tassazione. Inoltre, nella fase di accumulo, non sono soggetti a tassazione neppure gli incrementi di valore delle quote in capo ai singoli aderenti.

Sia nella fase di accumulo che di erogazione delle prestazioni Fondiss e i beneficiari delle prestazioni stesse non sono considerati soggetti passivi della ritenuta Ecofin.

Le prestazioni

Le prestazioni vitalizie erogate sono soggette all'applicazione della normativa in materia di imposta generale sui redditi, e del Decreto Delegato 19/2016.

Altre informazioni

Per aderire

Per l'adesione volontaria o l'integrazione volontaria del versamento è necessario seguire le modalità e la modulistica pubblicate sul sito internet del fondo.

Documentazione a disposizione dell'aderente

La nota informativa, il Regolamento nonché tutti i documenti e le informazioni utili sono resi disponibili gratuitamente sul sito internet del fondo www.fondiss.sm.

Può essere richiesta al fondo la spedizione dei suddetti documenti con spese a carico del destinatario.



Fondiss

Fondo di Previdenza Complementare
della Repubblica di San Marino

Fondiss mette inoltre a disposizione, nell'apposita sezione del sito web, le informazioni relative ai versamenti effettuati e alla posizione individuale tempo per tempo maturata. Tali informazioni sono ovviamente riservate e accessibili esclusivamente dal diretto interessato, accedendo all'area riservata.

Invitiamo a prestare particolare attenzione a questi strumenti per conoscere l'evoluzione del proprio piano previdenziale e a utilizzarli anche al fine di verificare la regolarità dei versamenti effettuati.

Fondiss si impegna inoltre ad aggiornare il sito circa ogni modifica relativa all'assetto del fondo ed ogni evento che sia potenzialmente in grado di incidere sulle scelte di partecipazione.

Eventuali reclami relativi alla partecipazione a Fondiss devono essere presentati in forma scritta e possono essere indirizzati a: fondiss@fondiss.sm.

Recapiti utili

Sito internet del fondo: www.fondiss.sm

Indirizzo e-mail: fondiss@fondiss.sm

Telefono: 0549-994402

Fax: 0549-994493

Sede legale: Via Scialoja, 40 – 47893 Borgo Maggiore



Fondiss

Fondo di Previdenza Complementare
della Repubblica di San Marino

Soggetti coinvolti nell'attività di Fondiss

Informazioni aggiornate al 31 dicembre 2018

Gli organi del fondo

Il funzionamento del fondo è affidato ai seguenti organi: Comitato Amministratore, Presidente del Comitato Amministratore, Collegio dei Sindaci Revisori

Comitato Amministratore: è composto da nove membri. Due membri sono nominati dai Gruppi consiliari di maggioranza, uno dai Gruppi consiliari di minoranza. Sono altresì nominati tre membri su indicazione delle Associazioni Sindacali dei Lavoratori e tre membri su indicazione delle Associazioni di Categoria dei Lavoratori Autonomi. Rimangono in carica tre anni e possono essere rieletti per un solo mandato.

Presidente del Comitato Amministratore: viene eletto dal Comitato Amministratore al suo interno, secondo il criterio della rotazione in modo tale che le tre componenti pubblica, sindacale e datoriale, ricoprano la carica una volta ciascuna nell'arco della durata di un mandato.

L'attuale Comitato Amministratore è in carica per il triennio 2018-2020 **ed è così composto:**

Dott. Alberto Rino Chezzi - PRESIDENTE	Designato da gruppi consiliari di minoranza
Dott. Luca Barberini	Designato da associazioni datoriali
Dott.ssa Sandy Bollini	Designato da organizzazioni sindacali
Dott. Flavio Casetti	Designato da gruppi consiliari di maggioranza
Avv. Maria Antonietta Pari	Designato da organizzazioni sindacali
Dott. Andrea Righetti	Designato da associazioni datoriali
Dott. David Rosei	Designata da organizzazioni sindacali
Dott. Lino Sbraccia	Designato da gruppi consiliari di maggioranza
Dott.ssa Arianna Serra	Designata da associazioni datoriali



Fondiss

Fondo di Previdenza Complementare
della Repubblica di San Marino

Collegio dei sindaci revisori : il Collegio dei Sindaci dell'Istituto per la sicurezza sociale svolge anche le funzioni di Collegio dei sindaci revisori di FONDISS è composto da 3 membri, uno indicato dai gruppi consiliari, uno dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti ed uno dalle associazioni di categoria. Il Collegio dei sindaci revisori dell'ISS in carica per il quinquennio gennaio 2015-dicembre 2019 è così composto:

Rag. Monica Bollini (PRESIDENTE)	Designato da associazioni di categoria
Rag. Loretta Cavalli	Designato dai gruppi consiliari
Dott. Stefano Pari	Designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti

La gestione amministrativa

La gestione amministrativa e contabile è affidata a Istituto per la Sicurezza Sociale.

La banca depositaria

Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

I gestori delle risorse

Le risorse di Fondiss attualmente vengono gestite dal Comitato Amministratore mediante l'accensione di depositi a termine presso Istituti Bancari Sammarinesi.